

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2023, n. 122

Lr 6/2008, art 32, comma 1. individuazione periodo per la presentazione delle domande di ammissione e di trasferimento alle riserve di caccia.

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

Visto l'articolo 40, comma 13, della medesima l.r. 6/2008, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 6/2008 tra le quali, ai sensi dell'articolo 39 comma 1, lettera f), le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore della Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'elenco dei dirigenti venatori sono disciplinate dalla regione con apposito regolamento;

Visto l'articolo 32, comma 1 della l.r. 6/2008 che dispone: "La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 marzo al 30 giugno di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvar entro il 31 gennaio di ogni anno e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può essere individuato un diverso intervallo di tempo";

Dato atto che il termine di cui all'art. 32, comma 1 della l.r. 6/2008 prevede un periodo di quattro mesi effettivi e tale durata è stata approvata in funzione del nuovo sistema di presentazione delle domande su piattaforma informatica al fine della semplificazione ed economicità del procedimento amministrativo per agevolare l'utenza;

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009 n. 339 "Regolamento recante le modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)" il quale dispone le modalità di approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;

Preso atto che nell'incontro tenutosi in data 19 gennaio 2023 i rappresentanti delle associazioni venatorie hanno espresso parere favorevole all'anticipo al 31 maggio del termine della presentazione delle domande per l'ammissione e il trasferimento alle Riserve di caccia;

Ritenuto, al fine di anticipare la conclusione del procedimento di approvazione delle graduatorie di prevedere un termine diverso per la presentazione delle domande anticipando la scadenza al 31 maggio;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;
su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa

1. di approvare il termine per la presentazione delle domande di ammissione e trasferimento a una Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia di cui all'art.32, comma 1 della lr 6/2008 dal 1 marzo 2023 al 31 maggio 2023.
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.